SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università telematica E-Campus

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 239

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

08A07729

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cittanova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia Nicolò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

ALLEGATO

Nel consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 agosto 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 546651W/Area II del 1° settembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cittanova (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia Nicolò.

Roma, 18 settembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A07796

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 3 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Helena Simčič, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Helena Simčič, cittadina slovena, nata a Šempeter Pri Novi Gorici il 25 maggio 1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «strokovni izobrazbi in usposobljenosti za turisticnega vodnika» acquisito in Slovenia, ai fini dell'accesso ed esercizio nella regione Friuli-Venezia Giulia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, sloveno e spagnolo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi dodici o in una prova attitudinale che si articola in un esame orale da effettuarsi presso la regione Friuli-Venezia Giulia in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Vista la nota, pervenuta in data 10 settembre 2008, con la quale la sig.ra Helena Simčič ha esercitato il diritto di opzione scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Helena Simčič nata a Šempeter Pri Novi Gorici il 25 maggio 1977, cittadina slovena, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Regione Friuli-Venezia Giulia» nelle lingue: italiano, sloveno e spagnolo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia rilascerà alla sig.ra Helena Simčič un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consistente in un esame orale è finalizzata all'acquisizione, da parte della sig.ra Helena Simčič, nata a Šempeter pri Novi Gorici il 25 maggio 1977, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito: Regione Friuli Venezia Giulia.

Tenuto conto che la sig.ra Helena Simčič risulta essere un «professionista» già qualificata in Slovenia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, sloveno e spagnolo le materie oggetto della prova orale, con particolare riguardo alla Regione Friuli Venezia Giulia sono così individuate:

storia dell'arte;

storia e letteratura;

geografia e topografia;

aspetti naturalistici;

economia;

enogastronomia;

organizzazioneturistica;

tecnica turistica e asetti fiscali della professione;

legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di turismo.

08A07546

DECRETO 3 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LE COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, cittadina bulgara, nata a Dobrich il 14 dicembre 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: italiano, russo, francese e bulgaro;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 24 mesi o in una prova attitudinale (esame orale) da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, nata a Dobrich il 14 dicembre 1972, cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano, russo, francese e bulgaro.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 24 o di una prova attitudinale consistente in un esame orale, a scelta della richiedente; il contenuto e le modalità di svolgimento della misura compensativa sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura può essere ripetuta; qualora abbia avuto esito positivo, la provincia rilascerà alla sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa nell'attività di guida turistica è finalizzata all'acquisizione, da parte della sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova, nata a Dobrich il 14 dicembre 1972, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Veneta Kalcheva Nenkova risulta essere una «professionista» già qualificata in Bulgaria e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, russo, francese e bulgaro le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professiohe e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato. In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali .

08A07547

DECRETO 3 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pateva Evelina Dekova, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LE COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Pateva Evelina Dekova, cittadina bulgara, nata a Haskovo il 1° novembre 1961, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: russo, bulgaro e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa, che sarà organizzata dalla Provincia di Roma, consistente in una prova attitudinale (esame orale) o in un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici) a scelta dell'interessata in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste dalla normativa italiana;

Tenuto conto delle informazioni fornite dall'Ambasciata d'Italia a Sofia;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pateva Evelina Dekova, nata a Haskovo il 1° novembre 1961, cittadina bulgara è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: russo, bulgaro e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale (esame orale) o del tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici), di cui in premessa, da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia invece esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Pateva un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Pateva Evelina Dekova, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Pateva risulta essere un «professionista» già qualificato in Bulgaria e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, russo, e bulgaro le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) organizzazione e legislazione turistica;

c) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

d) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;

e) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

08A07548

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 90379 del 22 settembre 2008, che ha disposto per il 30 settembre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 90379 del 22 settembre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 97,901.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 182 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,020 ed a 97,422.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07855

DECRETO 30 settembre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 90377 del 22 settembre 2008, che ha disposto per il 30 settembre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 90377 del 22 settembre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 92 giorni è risultato pari a 98,931.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 92 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,990 ed a 98,684.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07856

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Seeber Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Seeber Barbara, nata a Innsbruck, il 18 dicembre 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psychologin», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften (Mag.rer.nat) presso la «Universitat Wien» in data 22 giugno 2006;

Considerato che l'istante è iscritta presso la «Liste der klinischen Psychologen» e nella «Liste der Gesundheitspsychologen» presso il «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen», in data 23 novembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Seeber Barbara, nata a Insbruck, il 18 dicembre 1982, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa, quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A07794

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Baggio Lissandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norna dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione ella direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammsione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza dell sig.ra Baggio Lissandra, nata l'11 ottobre 1973 a Sao Martinho (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile nel dicembre 1998 presso la «Pontificia Universidade de Passo Fundo» (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia» di Porto Alegre 7° Regiao» dal gennaio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Baggio Lissandra, nata l'11 ottobre 1973 a Sao Martinho (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione «A» e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A07797

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Astner Harald, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Astner Harald, nata a Bressanone, il 6 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «Ingenieur», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di perito industriale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di «Reife und Diplomprufungszeugnis der Hoheren Lehranstalt fur Elektronik-Ausbildungszweig: Nachrichtechnik in data 12 ottobre 1999 presso la «Honere Technische Bundes Lehr und Versuchsanstalt»;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo professionale di Ingenieur (Ing.), come attestato dal Bundesministerium fur Wisswnschaft und Forschung in data 29 febbraio 2008;

Preso atto che l'istante ha documentato attività professionale;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di perito industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Astner Harald, nata a Bressinone, il 6 novembre 1976, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A07798

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatjana Dolhar, di titolo professionale estero, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 gennaio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tatjana Dolhar, nata a Trieste (Italia) il giorno 14 aprile 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktorica medicine» conseguito in data 17 settembre 2004 presso la Univerze v Ljubljani Slovenia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktorica medicine» conseguito presso la Univerze v Ljubljani Slovenia, in data 17 settembre 2004 dalla sig,ra Tatjana Dolhar, nata a Trieste (Italia) il giorno 14 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Tatjana Dolhar è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 29 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07681

DECRETO 7 ottobre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alpi Eagles S.p.a. (Decreto n. 44232).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»

Visto l'accordo in data 29 gennaio 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Alpi Eagles Spa, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a

decorrere dal 30 gennaio 2008, in favore di un numero massimo di 220 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati nelle sedi i servizio di:

S. Angelo di Piove di Sacco (Padova);

Aeroporto Marco Polo (Venezia);

Aeroporto Capodichino (Napoli);

Aeroporto Internazionale di Catania (Catania).

Visto il decreto, n. 42852, del 25 febbraio 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 30 gennaio 2008 al 29 luglio 2008, in favore del personale dipendente della società Alpi Eagles Spa;

Vista l'istanza presentata in data 18 settembre 2008, con la quale la società Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009, in favore di 148 lavoratori dipendenti delle predette sedi di servizio;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009, in favore di 148 lavoratori dipendenti dalla società Alpi Eagles Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di interazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 gennaio 2008, in favore di 148 lavoratori dipendenti della società Alpi Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove (Padova), unità in:

S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);

Aeroporto Marco Polo (Venezia);

Aeroporto Capodichino (Napoli);

Aeroporto Internazionale di Catania (Catania).

Per il periodo dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2008

p. *il Ministro:* VIESPOLI

08A07803

DECRETO 8 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. José Antonio Puchol Incertis, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 29 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. José Antonio Puchol Incertis, nato a Madrid (Spagna) il giorno 10 febbraio 1975, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciado en Medicina» conseguito in data settembre 2001 presso la Universidad Complutense de Madrid Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza. e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en Medicina» conseguito presso la Universidad Complutense de Madrid Spagna, in data settembre 2001 dal sig. José Antonio Puchol Incertis, nato a Madrid (Spagna) il giorno 10 febbraio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

Il sig. José Antonio Puchol Incertis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07682

DECRETO 13 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Thomas Pezzei, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consig1io del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3, del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Thomas Pezzei, nato a Bolzano (Italia) il giorno 26 aprile 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» in data 31 gennaio 2007 conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie» conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 31 gennaio 2007 dal Sig. Thomas Pezzei, nato a Bolzano (Italia) il giorno 26 aprile 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di ortopedia e traumatologia;

Art. 2.

Il Sig. Thomas Pezzei già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07800

DECRETO 13 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anja Monika Pape, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anja Monika Pape, nata a Aachen (Germania) il giorno 14 luglio 1961, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktors der Veterinärmedizin» conseguito in data 19 marzo 1990 presso la Justus-Liebig - Universität zu Giessen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktors der Veterinärmedizin» conseguito presso la Justus-Liebig - Universität zu Giessen - Germania - in data 19 marzo 1990 dalla Sig.ra Anja Monika Pape, nata a Aachen (Germania) il giorno 14 luglio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario;

Art. 2.

La sig.ra Anja Monika Pape è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07801

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2008.

Iscrizione della denominazione «Salame S. Angelo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 944 della Commissione del 25 settembre 2008, la denominazione «Salame S. Angelo» riferita alla categoria delle preparazioni a base di carni è iscritta quale indicazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salame S. Angelo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
della Indicazione Geografica Protetta
Salame S. Angelo

Art. 1.

Denominazione del Prodotto

A.1 L'Indicazione Geografica Protetta «Salame S. Angelo» è riservata al prodotto che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione e Caratteristiche del Prodotto

B.1 Il Salame S. Angelo è un insaccato unigrana prodotto esclusivamente con carni suine ed insaccato (confezionato) in budella naturali di suino.

B.2 Il Salame S. Angelo si presenta e si caratterizza per:

B 2.1 Aspetto: la superficie esterna è cilindrica ed irregolare, presentando la classica fioritura, uno strato biancastro, tipica degli insaccati stagionati.

B 2.2 Consistenza: tenero, compatto di consistenza elastica alla pressione esercitata dal palmo della mano.

B2.3 Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con il grasso e la parte magra ben legati.

B 2.4 Colore: le parti magre sono di colore rosso rubino ed il grasso di colore bianco.

B 2.5 Odore: profumo delicato e caratteristico.

B 2.6 Sapore: leggermente speziato, l'aroma fragrante, strettamente condizionati al microclima della vallata e dal giusto periodo di stagionatura.

B.3 Pezzature:

B 3.1 Cularino, budello utilizzato ampolla rettale del maiale:

peso variabile da 700 a 1500 gr. stagionatura minima non inferiore a 50 giorni;

B 3.2 Sottocularino, budello utilizzato piccolo e grosso colon:

peso variabile da 200 a 700 gr. stagionatura minima non inferiore a 30 giorni;

B 3.3 Sacco, budello utilizzato cieco di suino:

peso variabile da 1000 a 3500 gr. stagionatura minima non inferiore a 60 giorni;

B 3.4 Fellata, budello utilizzato «budello ricciu» parte limitrofa al cieco di suino:

peso variabile da 300 a 600 gr. stagionatura minima non inferiore a 30 giorni;.

B.4 Materie prime utilizzate

B 4.1 Le materie prime utilizzate ed ammesse per la produzione del Salame S. Angelo sono costituite da carni fresche provenienti da suini di razze selezionate, quali: * animali in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White, Landrace, Duroc;

animali derivati da incroci fra le suddette razze ed incroci fra le stesse con popolazioni suine autoctone.

Inoltre devono presentare i seguenti requisiti:

B 4.2 trovarsi in ottimo stato di nutrimento;

B 4.3 devono provenire esclusivamente da paesi membri dell'U.E.;

B 4.4 raggiungere a macellazione avvenuta un peso non inferiore a 125 kg, peso morto;

B 4.5 La materia prima da utilizzare dovrà giungere negli stabilimenti in mezzane intere (compresa la testa), con divieto assoluto di utilizzare carni congelate e/o surgelate; la refrigerazione a temperatura controllata 0? + 4? è ammessa per non più di sei giorni dalla data di macellazione, giorno incluso.

B 4.6 È vietato categoricamente l'utilizzo di carni provenienti da scrofe o verri, nonché l'utilizzo del lardo nel procedimento di trasformazione delle carni.

B.5 Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche

La tabella sotto indicata, espone i dati nei suoi valori minimi e massimi consentiti, maggiormente significativi che caratterizzano il Salame S. Angelo, riscontrabili a stagionatura ultimata.

Parametro	Periodo	Valore min.	Valore max
PH	Stagionatura ultimata	5,1	6,2
AW	Stagionatura ultimata	0,81	0,96

Carica Microbica Mesofita 50×10 alla settima unità formanti colonia/grammo

La carica microbica viene indicata come valore massimo, cioè uguale o minore di quella sopra indicata.

Art. 3.

Delimitazione zona geografica

C.1 La produzione del SALAME S.ANGELO avviene solo nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo come individuato nell'allegata cartina,.

Art. 4.

Origini del prodotto

D.1 Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. A tal proposito le etichette devono riportare, oltre a quanto descritto al successivo art. 8, un codice numerico corrispondente al singolo prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

E.1 La produzione del Salame S. Angelo si articola attraverso le diverse fasi che compongono il ciclo di lavorazione di seguito elencato:

E 1.1 Ricevimento della materia prima, con avvio diretto alla lavorazione o relativo deposito a T° controllata zero° max +4°;

E 1.2 Scotennamento, sezionatura, disosso e mondatura della materia prima. Le parti da impiegare in quantità proporzionale e provenienti dall'intera mezzena di suino, sono: coscia, lonza, filetto, spalla, coppa, opportunamente snervati, e pancettone mondato.

E 1.3 Taglio della materia prima. La grana della carne e del grasso costituente la pasta di salame deve essere tagliata a « punta di coltello». Per questa fase, in alternativa, può essere utilizzata apposita macchina cubettatrice con stampo a fori a sezionatura quadrata da 12 millimetri;

E 1.4 Impasto della carne precedentemente tagliata, con aggiunta di solo sale marino, pepe nero a mezza grana e nitrato di potassio (E252). Nell'impasto il rapporto carne/grasso presente, deve essere non superiore a 100/20 ossia non superiore al 20% di grasso. Èvietato categoricamente l'uso del lardo.

E 1.5 Preparazione del budello, esclusivamente di maiale, legato con spago all'interno nella parte inferiore, una volta rivoltato su se stesso viene riempito, legato e sigillato nella parte superiore.

E 1.6 Asciugatura e stagionatura del prodotto, variabile in funzione della pezzatura, delle caratteristiche chimicofisiche e merceologiche devono essere effettuate:

E 1.6.1 in locali sufficientemente aerati e separati tra loro, attraverso lo sfruttamento delle caratteristiche climatiche in funzione dell'orientamento e del posizionamento dei locali di produzione;

E 1.6.2 in apposite sale di asciugatura, e di stagionatura che attraverso lo sfruttamento delle condizioni climatiche naturali, consentono con i loro sistemi tecnologici di aspirare, regolare, rinnovare e diffondere l'aria esterna.

E 1.6.3 Al termine del periodo di stagionatura la struttura di controllo verifica che il prodotto possieda le caratteristiche descritte all'art. 2 ed in presenza di tali requisiti di idoneità viene apposta l'etichetta descritta all'art. 8 del presente disciplinare di produzione e come previsto dal piano dei controlli.

E 1.6.4 Le operazioni di produzione e stagionatura devono avvenire nella zona di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

F.1 Il legame con l'ambiente è uno degli elementi indiscussi che caratterizzano e legano il prodotto Salame S. Angelo alla zona geografica di origine, il Comune di Sant'Angelo di Brolo, soddisfacendo i requisiti previsti dal Reg. CEE n. 2081/92.

In particolare:

F 1.1 Le origini di produzione e loro tecniche.

L'indubbia connessione con il territorio tradizionale di produzione è rappresentata dalla capacità tecnica degli addetti ai lavori, in quanto nel tempo si sono tramandate ed affermate le maestranze qualificate che hanno reso possibile la prosecuzione dei procedimenti di lavorazione del prodotto nel pieno rispetto della tradizione consolidata.

In particolare, quella del taglio e della preparazione dell'impasto rappresenta un aspetto fondamentale di quello che sarà il risultato finale di un prodotto, dalle caratteristiche inimitabili.

F 1.2 Il microclima della zona geografica.

Il microclima che ne influenza positivamente la fase fondamentale della stagionatura, viene determinato dalla particolare morfologia della vallata di S. Angelo di Brolo, la quale si differenzia in modo significativo da quelle vicine.

Di fatto l'andamento dei suoi versanti, proteggono la vallata dall'ingresso diretto sia delle correnti marine, che da quelle fredde provenienti dalle montagne, creando un idoneo andamento delle correnti aeree, della temperatura e dell'umidità, tali da consentire l'instaurazione di un micro-ambiente che la differenzia e la fa assomigliare ad una grande sala di stagionatura, con connotazione altrove non riproducibili.

F 1.3 La reputazione, la qualità e le caratteristiche organolettiche.

Infine da non sottovalutare è la notorietà che nel corso dei decenni il Salame S. Angelo ha acquisito sul mercato regionale, nazionale ed europeo.

Reputazione che i salumificatori ed il Salame S. Angelo hanno acquisito attraverso un prodotto, che nella fase commerciale trova largo consenso nel consumatore finale, poiché esso presenta, quelle caratteristiche organolettiche peculiari proprie, di una cultura che affonda le sue radici in un passato molto lontano, fatto di antiche tradizioni, capaci di garantire sapori inimitabili di tempi lontani.

Ne è conferma la presenza sul territorio, negli anni, di un numero consistente di operatori, dediti alla produzione e alla commercializzazione sui diversi mercati di riferimento.

F.2 Il Salame S. Angelo, prende il nome dal paese di produzione S. Angelo di Brolo in provincia di Messina.

La storia del prodotto è antichissima, è documentata nella sua zona di origine, ed affonda le sue radici in tempi assai lontani, all'epoca arabo-normanna.

Essa iniziò quando, nel XI secolo, per volontà della regina Adelasia, i Normanni, a seguito del Conte Ruggero d'Altavilla, portarono nuovi usi nel territorio siciliano.

Gli stessi, affiancati dall'oppressione araba, a conferma della sopraggiunta libertà, testimoniata dai nuovi costumi dietetici, in contrapposizione a quelli degli arabi, la cui religione musulmana vietava l'uso di carne di maiale, introdussero le carni suine nell'uso culinario.

Così nel tempo, S. Angelo è stato custode geloso di una tradizione unica in Sicilia tramandata da generazione in generazione fino ai tempi odierni.

F.3 Ciò trova conferma in numerosi importanti documenti storici quali:

F 3.1 Una delibera redatta nel 1855, con la quale l'allora governante del comune di S. Angelo, introduceva una tassa sulle principali produzioni di maggior interesse economico presenti sul territorio comunale, comprendente anche il Salame denominata «Balzello», trasformatasi negli anni seguenti e mantenuta sino agli 50 sotto forma di dazi;

F 3.2 Una delibera comunale del 7 settembre 1855 dove si formulava il regolamento di percezione del balzello sul consumo, produzione e commercializzazione del Salame, e relativo pagamento con l'allora moneta in vigore «nella ragione di grano uno napoletano per ogni rotolo, giusta tariffa autorizzata».

Inoltre nel regolamento si imponeva pure, a tutti i detentori di salame la presentazione alla casa Comunale di una dichiarazione chiamata «Rivelo», cioè una sorta di autocertificazione odierna per dichiarare le quantità di prodotto posseduto.

F 3.3 *Primum AC Prototypum*, n. 1 del periodico dell'Università di Messina, del prof. Enrico Pispisa, in cui si ribadisce il concetto di politica economica espressa da Federico II in Sicilia, che diede impulso alla produzione e commercializzazione nei territori del suo regno della carne fresca, salate e salame.

F 3.4 Testo, titolato I prodotti dell'isola del Sole di Ettore Costanzo e Mario Liberto edito e curato in collaborazione con la regione Siciliana - Assessorato agricoltura e foreste - Servizi allo sviluppo, in cui si evidenza la tipica produzione del Salame S. Angelo.

F 3.5 Tesi di laurea presso l'Università degli Studi di Napoli redatta da diversi collegi «dott. Ravidà - AUSL Patti», attinente la produzione e le caratteristiche che contraddistinguono il Salame S. Angelo

F 3.6 Pubblicazioni varie su quotidiani e riviste del settore, riguardanti le origini, la produzione, le partecipazioni a manifestazioni agroalimentari e le peculiarità del Salame S. Angelo.

F 3.7 Registrazione marchi e fatture di commercializzazione dei produttori presenti sul territorio, con particolare riguardo ai marchi per la difesa dalle imitazioni.

F 3.8 Istituzione sin dal 1990, nel Comune di S. Angelo di Brolo di una manifestazione dedicata al Salame S. Angelo, al fine di incentivare e favorire da un lato, l'incontro tra la domanda e l'offerta di mercato, dall'altro una politica di rafforzamento del comparto economico locale di produzione.

F. 4 A parte la dimostrazione formale dell'origine, la notorietà e la fama acquisiti in tantissimi anni, dimostra quanto alto si l'indice di gradimento per questo prodotto e radicato il concetto che identifica lo stesso con la denominazione geografica «Salame S. Angelo» tanto da favorire tentativi di imitazione ed uso improprio della denominazione stessa.

A tal fine, per evitare questo deprecabile fenomeno, dovrà essere garantita l'origine certa del prodotto mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e delle strutture di lavorazione, gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato della I.G.P. risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 7.

Organismo di controllo

G.1 I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto disposto dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Etichettatura e commercializzazione

H.1 Una adeguata protezione della denominazione impone l'adozione di requisiti di identificazione e distintivi facilmente individuabili.

Pertanto viene previsto:

H 1.1 Il prodotto, subito dopo l'insacco e la legatura, deve essere munito di sigillo atto a garantire la corrispondenza al presente disciplinare, e di tutti gli elementi previsti dalle leggi vigenti che regolano le procedure di etichettatura e confezionamento dei prodotti insaccati a base di carne.

H 1.2 Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Salame S. Angelo», seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla IGP, fatta in caratteri chiari, indelebili, di dimensioni almeno doppie rispetto alle altre diciture, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichetta, così come riportato nel successivo art. 9.

Per il prodotto destinato ai mercati esteri, l'indicazione geografica protetta potrà essere indicata nella versione linguistica del paese in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

H 1.2.1 Sull'etichetta dovrà comparire oltre alle diciture finora elencate, ed al logo della denominazione, il codice numerico identificativo del singolo prodotto.

H 1.3 Il Salame S. Angelo, dopo l'applicazione dei contrassegni, può essere commercializzato:

H 1.3.1 Sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato.

Caratteri: old english text MT
Colori base utilizzati: nero – R31 – G 26 – B23
azzurro cielo R 0 – G 124 – B 195

SCHEDA RIEPILOGATIVA
(CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«Salame S. Angelo»

(N. CE: ....)
D.O.P. ( ) I.G.P. (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della I.G.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione Europea.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

Nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI.

Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Tel: 06-46655104 - Fax: 06-46655306.

e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. *Richiedente:*

2.1. Nome: Consorzio Tutela Salame S. Angelo;

2.2. Indirizzo: via S. Francesco di Paola n. 10 - 98060 S. Angelo di Brolo (Messina).

Tel.: 0941 - 534194.

Fax.: 0941 - 534194.

2.3 Composizione: Produttori/Trasformatori (X) o altro ( ).

3. *Tipo di prodotto: Classe 1.2 Preparazione di carni (e frattaglie) fresche*

4. *Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4 par.2)*

4.1. Nome: «Salame S. Angelo»

4.2. Descrizione: Il «Salame S. Angelo» è un insaccato unigrana prodotto esclusivamente con carni suine ed insaccato in budella naturali di suino. All'atto dell'immissione al consumo il «Salame S. Angelo» si presenta di diversa pezzatura, ma è comunque caratterizzato dalla superficie esterna, cilindrica ed irregolare, e presenta la classica fioritura e uno strato biancastro, tipica degli insaccati stagionati. La consistenza è tenera e compatta. La fetta si presenta compatta ed omogenea, con il grasso e la parte magra ben legati. Le parti magre sono di colore rosso rubino ed il grasso di colore bianco. Il profumo è delicato e caratteristico, ed il sapore leggermente speziato con aroma fragrante. A stagionatura ultimata il valore del ph è compreso tra 5,1 e 6,2 ed il valore AW è compreso tra 0,81 e 0,96.

4.3 Zona geografica: La zona di produzione del «Salame S. Angelo» comprende il territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo.

4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. A tal proposito le etichette devono riportare, oltre a quanto descritto al punto 4.8, un codice numerico corrispondente al singolo prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: il disciplinare prevede che le materie prime utilizzate ed ammesse per la produzione del «Salame S. Angelo» sono costituite da carni fresche provenienti da suini di razze selezionate, quali, animali in purezza o derivati, delle razze di base Large White, Landrace, Duroc; animali derivati da incroci fra le suddette razze ed incroci fra le stesse con popolazioni suine autoctone. Inoltre, i suini devono trovarsi in ottimo stato di nutrimento, provenire esclusivamente da paesi membri dell'U.E. e devono raggiungere a macellazione avvenuta un peso non inferiore a 125 kg. La materia prima da utilizzare dovrà giungere negli stabilimenti in mezzane intere (compresa la testa), con divieto assoluto di utilizzare carni congelate e/o surgelate; la refrigerazione a temperatura controllata 0 + 4 è ammessa per non più di sei giorni dalla data di macellazione, giorno incluso.

È vietato categoricamente l'utilizzo di carni provenienti da scrofe o verri, nonché l'utilizzo del lardo nel procedimento di trasformazione delle carni.

Le parti da impiegare in quantità proporzionale e provenienti dall'intera mezzena di suino, sono: coscia, lonza, filetto, spalla, coppa, opportunamente snervati, e pancettone mondato. La grana della carne e del grasso costituente la pasta di salame deve essere tagliata a « punta di coltello». Per questa fase, in alternativa, può essere utilizzata apposita macchina cubettatrice con stampo a fori a sezionatura quadrata da 12 millimetri. Nell'impasto della carne precedentemente tagliata, con aggiunta di solo sale marino, pepe nero a mezza grana e nitrato di potassio, il rapporto carne/grasso presente, deve essere non superiore a 100/20 ossia non superiore al 20% di grasso. Èvietato categoricamente l'uso del lardo. Il budello, esclusivamente di maiale, è legato con spago all'interno nella parte inferiore, una volta rivoltato su se stesso viene riempito, legato e sigillato nella parte superiore. L'asciugatura e la stagionatura del prodotto devono essere effettuate in locali sufficientemente aerati e separati tra loro, attraverso lo sfruttamento delle caratteristiche climatiche in funzione dell'orientamento e del posizionamento dei locali di produzione e in apposite sale di asciugatura, e di stagionatura che attraverso lo sfruttamento delle condizioni climatiche naturali, garantiscono con i loro sistemi tecnologici di aspirare, regolare, rinnovare e diffondere l'aria esterna attraverso il prodotto in maniera uniforme.

Al termine del periodo di stagionatura la struttura di controllo verifica che il prodotto possieda le caratteristiche descritte all'art. 2 ed in presenza di tali requisiti di idoneità viene apposta l'etichetta descritta all'art. 8 del presente disciplinare di produzione e come previsto dal piano dei controlli.

Le operazioni di produzione e stagionatura devono avvenire nella zona di produzione.

4.6 Legame: Il riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» è giustificato dalla reputazione del prodotto, reputazione che i salumificatori ed il Salame S. Angelo hanno acquisito grazie alle caratteristiche organolettiche peculiari proprie di una cultura che affonda le sue radici in un passato molto lontano, fatto di antiche tradizioni.

La notorietà e la fama acquisiti in tantissimi anni, dimostrano quanto alto sia l'indice di gradimento per questo prodotto e quanto sia radicato il concetto che identifica lo stesso con l'indicazione geografica «Salame S. Angelo» tanto da favorire tentativi di imitazione ed uso improprio della denominazione stessa.

La dimostrazione della reputazione del «Salame S. Angelo» e della sua commercializzazione ci viene peraltro fornita anche dalle fatture di vendita del «Salame S. Angelo» emesse in data 10.01.82. La tesi di laurea dal titolo »Salame S. Angelo: Prodotto di Nicchia» dimostra che nell'areale di produzione indicato nel disciplinare esiste, da molti anni, un distretto produttivo conosciuto e rinomato per le caratteristiche qualitative e organolettiche del prodotto ma anche per la maestria degli abitanti che, con cura, hanno tramandato di generazione in generazione le tecniche di produzione del «Salame S. Angelo». L'esistenza stessa della suddetta tesi è garanzia della reputazione del prodotto in quanto difficilmente una tesi relativa ad uno specifico prodotto alimentare sarebbe stata proposta, né tanto meno accettata, se non fossero dimostrati solidi elementi di fama e tradizione del prodotto nel territorio.

Le caratteristiche qualitative ed organolettiche del prodotto di cui al punto 4.2 dipendono dalla fase fondamentale della stagionatura che è influenzata positivamente dal microclima e dalla particolare morfologia della vallata di Sant'Angelo di Brolo, la quale si differenzia in modo significativo da quelle vicine.

Di fatto l'andamento dei suoi versanti, proteggono la vallata dall'ingresso diretto sia delle correnti marine, che da quelle fredde provenienti dalle montagne, creando un idoneo andamento delle correnti aeree, della temperatura e dell'umidità, tali da consentire l'instaurazione di un micro-ambiente che la differenzia e la fa assomigliare ad una grande sala di stagionatura, con connotazione altrove non riproducibili.

4.7 Struttura di controllo: La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite nella norma EN 45011.

Nome: ISTITUTO CALABRIA QUALITÀ.

Indirizzo: loc. Felicetti Z.I. - 87050 Figline Vegliaturo (Cosenza).

Tel. : 0984/35117.

Fax : 0984/484616.

Email: icq@istitutocalabriaqualita.it

4.8 Etichettatura:

Una adeguata protezione della denominazione impone l'adozione di requisiti di identificazione e distintivi facilmente individuabili. Il prodotto, subito dopo l'insacco e la legatura, deve essere munito di sigillo atto a garantire la prova dell'origine.

Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Salame S. Angelo», fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichettatura ed essere seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla IGP. Per il prodotto destinato ai mercati esteri, l'indicazione geografica protetta potrà essere indicata nella versione linguistica del paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della indicazione geografica protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Sull'etichetta dovrà comparire oltre alle diciture finora elencate, ed al logo della denominazione, il codice numerico identificativo del singolo prodotto.

Il Salame S. Angelo, dopo l'applicazione dei contrassegni, può essere commercializzato: sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato.

4.9 Condizioni nazionali N. nazionale del fascicolo:

08A07680

DECRETO 6 ottobre 2008.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza» quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 2 aprile 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE)

n. 510/2006 alla denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 4498 del 20 febbraio 2008;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Comitato promotore per la registrazione della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» e della DOP «Melanzana Rossa di Rotonda» con sede in Rotonda (Potenza), con la quale è stata indicata per il controllo sulla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» quale autorità pubblica la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 settembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto n. 34, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 2 aprile 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura di Potenza è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Basilicata.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza a eseguire il controllo sulla denominazione «Fagioli bianchi di Rotonda» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione protetta è in atto, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A07549

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 settembre 2008.

Recepimento della direttiva 2008/65/CE della Commissione del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il titolo IV del citato codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 237 del 24 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2008/65/CE della commissione del 27 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 168 del 28 giugno 2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 aprile 2004;

Ritenuto necessario integrare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, con le disposizione introdotte dalla direttiva 2008/65/CE;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I e II che ne formano parte integrante, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B: Belgio
DK: Danimarca
D: Germania
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL: Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4) a) data di rilascio della patente;

b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;

c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción
Koerekort
Fuehrerschein
Αδεια οδηγησης
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Condução
Koerkort;

f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);
11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:
"- codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01.Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto

02.Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03.Protesi per gli arti
03.01 Protesi/ortesi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortesi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio; da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione ....
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a.... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 **Veicoli privi del pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)**
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
10.03 Frizione automatica
15.04 Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o neutralizzabile

20. Dispositivi di frenatura modificabili
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato
20.04 Pedale del freno con piastra di appoggio
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comandando elettrico
20.11 Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
20.12 Tramezzatura davanti al pedale della freno soppresso o neutralizzabile
20.13 Freno azionato dal ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore adattato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso o neutralizzabile

30.Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
30.04 Acceleratore a freno a slitta per ortesi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o neutralizzati
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata
(interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40 Sistema di direzione adattato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale

40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortesi della mano
40.13 con ortesi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o destro
42.02 Specchietto retrovisore posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
4204 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola lega
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n… rilasciata da …(sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo: ad esempio: 70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n….. (sigla UE/ sigla ONU se si tratta di un paese terzo ad esempio: 71.987654321.HR)

72. Limitata ai veicolo della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc. e potenza non superiore a 11kW (A1)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impegnato per il trasporto di persone (D1+E).

78. Limitata a veicoli **privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)** (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)

79. (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.".
- codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

3. Disposizioni particolari

a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Italia, le competenti autorità italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, secondo la procedura ordinariamente seguita in Italia.

b) E' consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

ALLEGATO II

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti secondo le procedure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova di controllo delle conoscenze
- una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalità

1.1 La prova teorica deve permettere di verificare che il candidato possieda le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.

1.2. I titolari di patente di guida della categoria A che intendono conseguire la categoria B devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo veicolo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico.

1.3. I titolari di patente di guida della categoria B che intendono conseguire la categoria A devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo motociclo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; secondo le procedure individuate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.

2.1.2. Il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

2.1.3. La strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte;

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali.

2.1.4. Gli altri utenti della strada:
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.

2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.

2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per la sottocategorie A1 e la categoria A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, D, D + E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio;

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);

4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E);

4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E).

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D + E:

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, anche di ABS;

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo **privo di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1),** tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli **privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1)**. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale **non è presente il pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1)**.

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria A:

- accesso graduale: un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm^3 e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- accesso diretto: un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.

Sottocategoria A1:

un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm^3.

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria B + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio avente massa massima autorizzata di almeno 1000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

Categoria C:

un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000 chilogrammi.

Categoria C + E:

un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.

Categoria D:
un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati **alla data del 30 settembre 2008**, possono continuare ad essere utilizzati fino **al 30 settembre 2013**.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati entro il **30 settembre 2013**.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per la sottocategoria A1 e la categoria A

6.1. Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2. Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

6.2.6. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica **entro il 30 settembre 2008**.

6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese
- **gallerie**

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

6.4. La prova pratica d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1 per i conducenti disabili, valida solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore si effettua su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. I tricicli e quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida possono essere esentati dall'obbligo dei doppi comandi. La prova pratica si effettua in due fasi:
a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo da parte del candidato;
b) su strada, per valutare l'idoneità di guida del candidato nel traffico.

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B + E

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).

7.2. Categoria B: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è opzionale.

7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3. guida in curva;

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese
- **gallerie**

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, D, D + E

8.1. Categorie C, C + E, D, D + E:
preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E);

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, D + E);

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E);

8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).

8.2. Categorie C, C + E, D, D + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, D + E; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E);

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E).

8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3. guida in curva;

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese
- gallerie

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'istruttore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza.

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, dei seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti:
corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C + E, D + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari:
corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;

- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,

- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,

- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;

- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;

- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

08A07673

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Christina Klos, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

VISTI: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Christina Klos;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. — comprensivo della prova aggiuntiva — rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Zeugnis Über Die Erste Staatsprüfung Für das Lehramt An Grund - Und Hauptschulen» (primo esame di stato per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie) rilasciato il 1° luglio 1986 dall'Ufficio per l'ammissione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie del Ministero della pubblica istruzione e sport del Baden Wuerttemberg;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Zeugnis Über Die Zweite Staatsprüfung Für das Lehramt An Grund-Und Hauptschulen» (secondo esame di stato per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie) rilasciato il 5 luglio 1989 dall'Ufficio per l'ammissione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie obbligatorie del Ministero della pubblica istruzione e sport del Baden-Wuerttemberg, posseduto dalla cittadina tedesca prof.ssa Christina Klos, nata a Heidelberg il 18 aprile 1963, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sottoindicate tipologie di scuole e nelle sottoindicate classi di concorso:

insegnamento nella scuola primaria;

30/A educazione fisica nella scuola media;

45/A lingua straniera (Tedesco).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A07545

DECRETO 15 ottobre 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma dall'Ospedale Bambino Gesù - Salita di S. Onofrio s.n.c. - a via Casal di Marmo, 401 presso la Fondazione Don Gnocchi;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008, trasmessa con nota prot. n. 397 del 1° ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)», abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede dall'Ospedale Bambino Gesù - Salita di S. Onofrio s.n.c.- a via Casal di Marmo, 401 presso la Fondazione Don Gnocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07674

DECRETO 15 ottobre 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 che autorizza il predetto istituto a trasferire la sede di Roma da via Cortina D'Ampezzo, 112 a via Faiti, 6;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma da via Faiti, 6 a via Costabella, 12;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 aprile 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1º ottobre 2008, trasmessa con nota prot. n. 397 del 1º ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico», abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Faiti, 6 a via Costabella, 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07675

DECRETO 15 ottobre 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola Romana di psicologia clinica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con il quale l'istituto «Scuola Romana di psicologia clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma da via Matera, 18 a via Galla Placidia, 63 presso il Complesso scolastico «Pio XII»;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008, trasmessa con nota prot. n. 397 del 1° ottobre 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola Romana di psicologia clinica», abilitato con decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Matera, 18 a via Galla Placidia, 63 presso il Complesso scolastico «Pio XII».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07676

DECRETO 15 ottobre 2008.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia conversazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia conversazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Parma da via Borgo della Colonne, 2 presso il Centro Medico Simonetta a via Mazzini, 1;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008, trasmessa con nota prot. n. 397 del 1° ottobre 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia conversazionale» abilitato con decreto in data 2 novembre 2005 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Borgo della Colonne, 2 presso il Centro Medico Simonetta a via Mazzini, 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07677

DECRETO 15 ottobre 2008.

Autorizzazione, all'«Istituto Gestalt Trieste», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 di diniego dell'abilitazione all'«Istituto Gestalt Trieste»;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004, con il quale l'«Istituto Gestalt Trieste» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Trieste - via Marconi, 14, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Trieste da via Marconi, 14 a via Rossetti, 8;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008, trasmessa con nota prot. n. 397 del 1° ottobre 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Gestalt Trieste» abilitato con decreto in data 25 marzo 2004 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Trieste un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Marconi, 14 a via Rossetti, 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07678

DECRETO 15 ottobre 2008.

Abilitazione, all'«Istituto per lo psicodramma a orientamento dinamico», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 17 novembre 2006 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «IPA - Istituto di psicodramma analitico - «Plays» di Roma;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'«Istituto per lo psicodramma a orientamento dinamico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma via della Lungara, 3 e via di S. Dorotea, 23 p. 1-2, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008 trasmessa con nota prot. 397 del 1° ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per lo psicodramma a orientamento dinamico» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma via della Lungara, 3 e via di S. Dorotea, 23 p. 1-2, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07672

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS

DECRETO 25 settembre 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO TECNICO ORDINATORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Università Telematica «e-Campus»;

Visto lo Statuto dell'Università Telematica e-Campus;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del Comitato tecnico ordinatore del 29 luglio 2008 che approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e-Campus;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e-Campus del 30 luglio 2008;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca, con protocollo n. 2837 del 17 settembre 2008 con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;

Decreta:

il seguente Statuto, alla luce delle modifiche approvate:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e fonti normative

1.1 È istituita la Università telematica non statale e-Campus, di seguito denominata «Università e-Campus», con sede centrale in Novedrate (Como).

1.2 L'Università e-Campus è promossa e sostenuta dalla «Fondazione e-Campus per l'università e la ricerca», di seguito denominata «Fondazione», che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3 L'Università e-Campus ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

1.4 Sono fonti normative specifiche dell'Università e-Campus:

le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

il presente statuto;

i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1 L'Università e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attività di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.

2.2 L'Università e-Campus organizza corsi regolari di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione di lavoro, di residenza, di salute non possono partecipare in maniera continuativa alle lezioni e alle attività in presenza. Offre anche percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione continua, ricorrente e permanente degli adulti.

2.3 L'attività formativa dell'Università e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.

Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio con i docenti, seminari e sessioni di esame.

2.4 L'Università e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura. Cura altresì la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.

2.5 L'Università e-Campus può conferire i seguenti titoli:

Laurea (L);

Laurea magistrale (LM);

Diploma di specializzazione (DS);

Dottorato di ricerca (DR);

Master universitario di primo e secondo livello.

2.6 L'Università e-Campus assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.7 L'Università e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.8 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.9 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 3.

Sistema e-learning dell'Università e-Campus

3.1 L'Università e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.

3.2 L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una università telematica, e perciò di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale, nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.

3.3 La piattaforma tecnologicacioè l'ambiente software che nell'Università e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazionenasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti già nella fase di progettazione della piattaforma stessa.

La piattaforma e-learning dell'Università e-Campus, nel rispetto delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parti di modelli esistenti, ma è completata, integrata e supportata tecnicamente dal «Centro servizi e-learning» di cui all'art. 24, comma 3.

3.4 La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning più adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualità.

Gli aspetti organizzativi delle attività didattiche sono descritti nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4.

Commissione didattica permanente

4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus provvede a costituire una commissione didattica permanente composta da docenti dell'Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal consiglio stesso o proposti dal senato accademico.

Art. 5.

Associazione «Amici dell'Università e-Campus»

5.1 L'Università e-Campus istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro «Amici dell'Università e-Campus».

Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione, personalità del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalità, la nascente Università e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi iscritti, la suddetta associazione «Amici dell'Università e-Campus» si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attività che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'Ateneo.

In fase di prima costituzione fanno parte di diritto dell'associazione i membri del Senato accademico, delle facoltà e del consiglio d'amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 6.

Patrimonio e mezzi finanziari

6.1 L'Università e-Campus utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

6.2 Al mantenimento dell'Università e-Campus sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Università e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 7.

Organi di governo

7.1 Gli organi di governo dell'Università e-Campus sono:

il Presidente dell'Università e-Campus;

il Consiglio di amministrazione;

il Rettore;

il Senato accademico.

Art. 8.

Presidente dell'Università e-Campus

8.1 Il presidente dell'Università e-Campus è nominato dal presidente onorario della Fondazione.

8.2 Il presidente dell'Università e-Campus è anche presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus. Convoca e presiede le riunioni del consiglio stesso.

8.3 Il presidente dell'Università e-Campus in particolare:

1) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Università e-Campus;

2) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

3) ha la rappresentanza legale dell'Università e-Campus.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione - Composizione

9.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università e-Campus.

9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:

1) del presidente dell'Università e-Campus che ricopre anche le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;

2) di due o più persone, fino a un massimo di quattro, nominate dal consiglio di amministrazione della Fondazione;

3) del rettore;

4) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente comma non inficia la validità di costituzione del consiglio.

9.4 Tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, rimangono in carica due anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

9.5 I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del biennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

9.6 Il consiglio nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.

9.7 Il consiglio su proposta del presidente nomina il vice presidente tra le persone di cui al comma 9.2 punto 2, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a quattro.

10.2 Il Consiglio è convocato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

10.3 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del consiglio dimmministrazione.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione - Competenze

11.1 Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2 Compete al consiglio di amministrazione:

1) determinare le strategie generali di sviluppo dell'Università e-Campus e deliberare i relativi programmi;

2) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di mltà;

3) deliberare il regolamento generale di ateneo;

4) deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università e-Campus che possono essere affidati a una società di gestione;

5) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

6) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

7) nominare i membri della commissione didattica permanente di cui all'art. 4.

11.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

1) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università e-Campus;

2) nominare il rettore, su proposta del presidente onorario della Fondazione;

3) nominare un direttore generale, qualora ritenga utile tale nomina;

4) deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (facoltà e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

5) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei consigli di Facoltà;

6) deliberare gli organici del personale docente e non docente;

7) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami.

8) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

9) eventualmente nominare un presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica tre anni e può essere confermato.

11.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

1) su proposta del senato accademico, in merito alle chiamate dei professori;

2) su proposta dei consigli di facoltà, in merito agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

3) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

4) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;

5) in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

6) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 12.

Rettore

12.1 Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

12.2 Il rettore dura in carica due anni e può essere confermato.

12.3 Il rettore:

1) rappresenta l'Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

2) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

3) vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

4) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione;

5) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

6) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

7) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e-Campus;

8) stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

9) nomina i presidi di facoltà;

10) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;

11) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del consiglio di amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università e-Campus.

12.4 Il rettore può conferire a uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università e-Campus rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di pro-rettore.

12.5 Il rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un pro-rettore o da altro professore dell'Università e-Campus nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.6 Il rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Senato accademico

13.1 Il senato accademico è composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facoltà istituite.

L'ordine dei giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus.

Alle sedute del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale, se nominato, può, altresì, partecipare il presidente del consiglio d'amministrazione o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal preside con maggiore anzianità nella carica.

13.2 In particolare compete al senato accademico:

1) proporre al consiglio di amministrazione modifiche allo statuto dell'Università e-Campus in materia didattica e scientifica;

2) deliberare le proposte del regolamento didattico di ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall'Università e-Campus, su proposta dei consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

3) proporre al consiglio di amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università e-Campus;

4) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e-Campus;

5) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

6) proporre le chiamate dei professori di ruolo;

7) esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

8) adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE
DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14.

Facoltà

14.1 Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Alle facoltà competono secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici.

14.2 Alle facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 15.

Organi delle Facoltà

15.1 Sono organi delle facoltà:

il consiglio di facoltà;

il preside di facoltà;

i consigli dei corsi di studio;

i direttori dei corsi di studio.

Art. 16.

Consiglio di facoltà

16.1 Il consiglio di facoltà si compone del preside che lo presiede e dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà stessa.

16.2 Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

16.3 Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.

16.4 In particolare, compete al consiglio di facoltà:

1) eleggere il preside di facoltà;

2) nominare i direttori dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

3) proporre al consiglio di amministrazione:

le modalità di ammissione degli studenti ai corsi;

gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

4) proporre al senato accademico gli atti relativi alla copertura di posti di ruolo;

5) formulare proposte, per quanto di competenza, al senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;

6) esprimere pareri al consiglio di amministrazione su:

a) le proposte di modifiche statutarie per le materie relative alla didattica;

b) le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.

Art. 17.

Preside di facoltà

17.1 Il preside di facoltà è eletto dal consiglio di facoltà a maggioranza degli aventi diritto ed è nominato dal rettore. Dura in carica un biennio e può essere confermato.

17.2 La seduta per l'elezione del preside è convocata e presieduta dal decano della facoltà.

17.3 Il preside:

1) rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;

2) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

3) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

4) è membro di diritto del senato accademico;

5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

Art. 18.

Consigli dei corsi di studio

18.1 Nelle facoltà che comprendono più corsi di studio sono costituiti i consigli di corso di studio.

18.2 I consigli di corso di studio sono disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalità di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.

Art. 19.

Direttori dei corsi di studio

19.1 I direttori dei corsi di studio sono nominati dal consiglio di facoltà di afferenza, su proposta dei docenti del corso stesso. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel regolamento generale di ateneo; le competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 20.

Dipartimenti e istituti

20.1 I dipartimenti e gli istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno all'attività didattica.

20.2 Gli istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a più facoltà.

20.3 I professori e i ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno a un solo dipartimento e a un solo istituto.

20.4 Sono organi del dipartimento e dell'istituto:

il direttore;

il consiglio di dipartimento e di istituto.

20.5 La costituzione dei dipartimenti e degli istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento generale di ateneo.

Art. 21.

Centri di ricerca

21.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.

21.2 L'Università e-Campus può istituire centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione è disposta dal consiglio di amministrazione, anche su proposta del consiglio di facoltà o del senato accademico; l'organizzazione dei centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Strutture di servizio

22.1 Appartengono alle strutture di servizio:

la biblioteca;

il centro servizi e-learning;

le altre strutture individuate e regolamentate dal consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

22.2 La biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

22.3 Il centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Università e-Campus. L'organizzazione del centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

PROFESSORI, RICERCATORI E TUTOR DIDATTICI

Art. 23.

Attività didattica e di ricerca

23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I contratti possono riguar-

dare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

23.2 L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente dell'Università e-Campus.

23.3 L'Università e-Campus fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

Art. 24.

Professori e ricercatori

24.1 I professori e i ricercatori sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta delle facoltà interessate, sentito il parere del rettore.

Art. 25.

Docenti a contratto

25.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art. 25 possono essere stipulati con docenti di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

25.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e-Campus che li stipula.

Art. 26.

Tutor didattici

26.1 I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:

come guida e consulenza individuale;

come coordinamento delle attività di un gruppo di studenti, cioè di una comunità di apprendimento;

come monitoraggio dell'andamento complessivo del gruppo di studenti.

26.2 Il regolamento didattico di ateneo definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalità del loro contratto di assunzione.

26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria. Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni proprie dei tutor didattici.

26.4 I compiti dei tutor didattici sono indicati nella carta dei servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima dell'avvio dello stesso.

26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attività di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

26.6 L'Università e-Campus può istituire il servizio di tutorato anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure con ente pubblico o privato purché di comprovata esperienza nel campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso l'utilizzo di tutor.

Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione universitaria o ente dovrà essere regolata da apposita convenzione che determinerà i criteri, le modalità, i tempi, le condizioni economiche ed eventuali incompatibilità.

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA

Art. 27.

Strutture amministrative

27.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal consiglio di amministrazione.

27.2 Il direttore generale, ove nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto 3 del presente statuto:

1. formula proposte al consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

2. partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;

3. opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione.

27.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

Art. 28.

Nucleo di valutazione di ateneo

28.1 Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

28.2 Il nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

I componenti sono nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il presidente. Durano in carica per tre anni.

28.3 Il nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Università e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.

28.4 L'Università e-Campus assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 29.

Sistema di valutazione esterno

29.1 L'Università e-Campus può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

Art. 30.

Collegio dei revisori dei conti

30.1 Il collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell'Università e-Campus.

Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

30.2 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal presidente della fondazione.

30.3 Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dal presidente della fondazione tra i componenti effettivi. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Disposizioni applicabili in via transitoria

31.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sono svolte dal consiglio di amministrazione della fondazione.

31.2 In sede di prima applicazione del presente statuto e per un periodo non superiore a sessanta mesi le funzioni del senato accademico e dei consigli di facoltà vengono demandate a un comitato tecnico ordinatore composto da almeno quattro professori di prima fascia e due di seconda fascia nominati dal consiglio di amministrazione della fondazione.

31.3 Il presidente del comitato ordinatore, che per lo stesso periodo massimo di sessanta mesi svolge anche le funzioni di rettore, viene nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione tra i professori di prima fascia del comitato stesso.

31.4 Il comitato tecnico ordinatore cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.

Art. 32.

Devoluzione del patrimonio

32.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università e-Campus dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal consiglio di amministrazione alla fondazione.

Art. 33.

Entrata in vigore

33.1 Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Disposizioni applicabili in via transitoria

33.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a trentasei mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sono svolte dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Novedrate, 25 settembre 2008

Il presidente: ROSATI

08A07793

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5368 del 30 settembre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 26 e 29 settembre 2008, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Mantova, è dipeso da un malfunzionamento del sistema di condizionamento della sala CED, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1803 in data 6 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, nei giorni 26 e 29 settembre 2008 limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A07679

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Gabicce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Gabicce (Pesaro).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07799

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Montelabbate

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Montelabbate (Pesaro).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07802

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nisamox 50 mg e 250 mg».

Provvedimento n. 228 del 30 settembre 2008

Procedure di mutuo riconoscimento nn. UK/V/0196/001/II/003 e UK/V/0196/001-002/IB/004.

Specialità medicinale per uso veterinario «NISAMOX 50 mg e 250 mg» compresse.

Confezioni:

A.I.C. n. 103672010 - tubo da 100 compresse da 50 mg;

A.I.C. n. 103672022 - tubo da 500 compresse da 50 mg;

A.I.C. n. 103672034 - 2 blister da 10 cpr da 50 mg;

A.I.C. n. 103672046 - 10 blister da 10 cpr da 50 mg;

A.I.C. n. 103672059 - 50 blister da 10 cpr da 50 mg;

A.I.C. n. 103672061 - tubo da 100 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 103672073 - tubo da 250 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 103672085 - 4 blister da 5 cpr da 250 mg;

A.I.C. n. 103672097 - 10 blister da 5 cpr da 250 mg;

A.I.C. n. 103672109 - 50 blister da 5 cpr da 250 mg.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - sita in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo II - estensione specie di destinazione;

2) Variazione tipo II - estensione periodo validità;

Si autorizzano le modifiche di seguito riportate.

1) Esclusivamente per le confezioni da 50 mg (A.I.C. n. 103672010 - 103672022 - 103672034 - 103672046 - 103672059) si autorizza l'estensione alla specie gatto.

2) Esclusivamente per le confezioni in blister del dosaggio da 50 mg e 250 mg si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 24 mesi. La validità delle confezioni tubo resta invariato (6 mesi).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

08A07562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavobay 50 mg e 250 mg».

Provvedimento n. 229 del 30 settembre 2008

Procedure di mutuo riconoscimento nn. UK/V/0197/001/II/003 e UK/V/0197/001-002/IB/004.

Specialità medicinale per uso veterinario «CLAVOBAY 50 mg e 250 mg» compresse.

Confezioni:

A.I.C. n. 103674014 - tubo da 100 compresse da 50 mg;

A.I.C. n. 103674026 - tubo da 500 compresse da 50 mg;

A.I.C. n. 103674038 - 2 blister da 10 cpr da 50 mg;

A.I.C. n. 103674040 - 10 blister da 10 cpr da 50 mg;

A.I.C. n. 103674053 - 50 blister da 10 cpr da 50 mg;

A.I.C. n. 103674065 - tubo da 100 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 103674077 - tubo da 250 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 103674089 - 4 blister da 5 cpr da 250 mg;

A.I.C. n. 103674091 - 10 blister da 5 cpr da 250 mg;

A.I.C. n. 103674103 - 50 blister da 5 cpr da 250 mg.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - sita in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo II - estensione specie di destinazione;

2) Variazione tipo II - estensione periodo validità;

Si autorizzano le modifiche di seguito riportate.

1) Esclusivamente per le confezioni da 50 mg (A.I.C. n. 103674014 - 103674026 - 103674038 - 103674040 - 103674053) si autorizza l'estensione alla specie gatto.

2) Esclusivamente per le confezioni in blister del dosaggio da 50 mg e 250 mg si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 24 mesi. La validità delle confezioni tubo resta invariato (6 mesi).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

08A07563

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44173 del 15 settembre 2008 è annullato il D.D. n. 43427 del 29 aprile 2008 limitatamente al periodo dal 1º agosto 2008 al 1º aprile 2009 della Crespi 1797 S.p.a., con sede in Milano, unità di Ghemme (Novara).

08A07795

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Ergotecnica S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza di rinuncia del 1º agosto 2008 della società Ergotecnica S.r.l., con sede legale in via Bramante 56/B - 10126 Torino;

(Omissis).

Articolo unico

L'organismo Ergotecnica S.r.l., con sede legale in via Bramante 56/B - 10126 Torino è dichiarato decaduto a seguito di rinuncia all'esercizio dell'attività di certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE.

Il decreto pubblicato per estratto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

08A07784

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Levonorgestrel Sandoz»

Estratto determinazione n. 925 del 13 ottobre 2008

Medicinale: ETINILESTRADIOLO e LEVONORGESTREL SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio, (Varese).

Confezioni:

0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308019/M (in base 10), 14K25M (in base 32);

0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite 3×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308021/M (in base 10), 14K25P (in base 32);

0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite 6×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308033/M (in base 10), 14K261 (in base 32);

0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite 50×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308045/M (in base 10), 14K26F (in base 32);

0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite 13×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308058/M (in base 10), 14K26U (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: 0,1 mg (100 microgrammi) di levonorgestrel e 0,02 mg (20 microgrammi) di etinilestradiolo.

Eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, povidone K 25, talco.

Rivestimento della compressa: carbonato di calcio, cera carnauba, macrogol 6000, povidone K 90, saccarosio, talco.

Rilascio lotti, controllo, confezionamento primario e secondario: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania.

Confezionamento primario e secondario:

Salutas Pharma GmbH - Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania.

Batch release, confezionamento primario e secondario:

LEK S.A. - UI. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa Poland.

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Controllo, produzione, confezionamento primario e secondario:

Haupt Pharma Münster GmbH - Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster Germania.

Confezionamento secondario:

Pieffe Depositi s.r.l. via Formellese Km 4.300, 00060 Formello (Roma).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 038308019/M (in base 10), 14K25M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Etinilestradiolo e Levonorgestrel Sandoz è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07790

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daparox»

Estratto determinazione n. 926 del 13 ottobre 2008

Medicinale: DAPAROX.

Titolare A.I.C.: Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen - Paesi Bassi.

Confezione: 1 mg/goccia gocce orali, soluzione 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml - A.I.C. n. 035444191/M (in base 10), 11TPGZ (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: paroxetina mesilato equivalente a 33,1 mg di paroxetina.

Eccipienti: saccarina sodica (E954), acesulfame-potassico (E950), aroma menta (olio essenziale di menta, mentolo, eucalitolo, etanolo, acqua), polisorbato 80 (E433), etanolo 96% (v/v), glicole propilenico (E1520).

Rilascio lotti controllo lotti: Synthon BV Microweg, 22 - 6545 CM Nijmegen Paesi Bassi.

Controllo lotti, produzione, confezionamento primario e secondario: Famar Nederland BV Industrieweg, 1, 5531 AD Bladel Paesi Bassi.

Controllo lotti: Labor L+S AG Mangelsfeld 4-6, 97708 Bad Bocklet/Grossenbrach, Germania.

Confezionamento secondario: MPF BV Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di:

episodio di depressione maggiore;

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo d'ansia generalizzata;

disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

1 mg/goccia gocce orali soluzione 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml - A.I.C. n. 035444191/M (in base 10) 11TPGZ (in base 32).

Classe di rimborsabilià «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) 13,74 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) 22,68 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Daparox è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica; (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07791

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Dabur Oncology»

Estratto determinazione n. 927 del 13 ottobre 2008

Medicinale: IRINOTECAN DABUR ONCOLOGY.

Titolare A.I.C.: Dabur Oncology Plc Lion Court Farnham Road Bordon Hampshire GU35 ONF Regno Unito.

Confezioni:

20 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro ambrato da 2 ml - A.I.C. n. 038398018/M (in base 10), 14MU22 (in base 32);

20 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml - A.I.C. n. 038398020/M (in base 10), 14MU24 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: la soluzione contiene:

Principio attivo: 20 mg/ml di irinotecan cloridrato triidrato (equivalente a 17,33 mg/ml di irinotecan).

Eccipienti: sorbitolo, acido lattico, acqua per preparazioni iniettabili, idrossido di sodio (per regolazione del pH).

Controllo e rilascio lotti: Dabur Oncology Plc - Lion Court Farnham Road - Bordon Hampshire GU35 ONF - Regno Unito

Produzione confezionamento e controllo dei lotti: Dabur Oncology Plc C/o Cipla Limited Unit V, S-103 to S-108 verna Industrial Estate Verna Salcette Goa 403 722 - India.

Confezionamento secondario controllo e rilascio dei lotti: Cemelog - BRS Limited - 2040 Budaors - Vasùt u.13 - Ungheria.

Rilascio lotti: Combino Pharmaceuticals SL - Frctuos Gelabert 6-8 - 08970 Sant Joan Despi, Barcelona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche: Irinotecan è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto:

in associazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti che non sono stati trattati precedentemente con chemioterapia per la malattia avanzata;

come monoterapia in pazienti nei quali non abbia avuto effetto un trattamento convenzionale contenente 5-fluorouracile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

20 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro ambrato da 2 ml - A.I.C. n. 038398018/M (in base 10), 14MU22 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (iva esclusa) 45,39 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) 74,91 euro.

Confezione: 20 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml - A.I.C. n. 038398020/M (in base 10), 14MU24 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (iva esclusa) 103,03 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) 170,04 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Irinotecan Dabur Oncology è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospadaliero o in una struttura ad esso assimilabile «OSP1».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio cloruro Gobbi Frattini»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1983 del 30 settembre 2008

Medicinale: SODIO CLORURO GOBBI FRATTINI.

Titolare A.I.C.: Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via Stelvio, 12, 23035 - Sondalo (Sondrio) - Codice fiscale n. 00152980140.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti e adeguamento standad terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Haemopharm Biofluids S.r.l., sita in via dell'Industria n. 6 - Tovo di S. Agata (Sondrio) per le fasi di produzione, confezionamento, primario e secondario, controlli e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031570118 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 50 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 031570118 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 50 ml varia in:

A.I.C. n. 031570118 - «0,9% soluzione per infusione» sacca flessibile 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N.) Gobbi Frattini».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1984 del 30 settembre 2008

Medicinale: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) GOBBI FRATTINI.

Titolare A.I.C.: Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in via Stelvio, 12, 23035 - Sondalo (Sondrio) - Codice fiscale n. 00152980140.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Haemopharm Biofluids S.r.l., sita in Tovo di S. Agata (Sondrio) per le fasi di produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031533084 - sacca flessibile 5000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Biodermatin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1985 del 30 settembre 2008

Medicinale: BIODERMATIN.

Titolare A.I.C.: Sinclair S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Restelli Francesco n. 29, c.a.p. 20124 - Codice fiscale n. 04628980965.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina LA.FA.RE. sita in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 con l'officina Lisapharma S.p.a. sita in via Licinio, 11 - Erba (Como) per tutte le fasi di produzione relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 010130033 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio cloruro FKI»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1986 del 30 settembre 2008

Medicinale: SODIO CLORURO FKI

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41, c.a.p. 37063 - codice fiscale n. 03524050238.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Fresenius Kabi Italia S.r.I., sita in via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031938412 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in pe da 250 ml;

A.I.C. n. 031938424 - «0,9% soluzione per infusione» 40 flaconi in pe da 100 ml;

A.I.C. n. 031938436 - «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi in pe da 250 ml;

A.I.C. n. 031938448 - «0,9% soluzione per infusione» 10 flaconi in pe da 500 ml;

A.I.C. n. 031938451 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in pe da 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07785

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-253) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.